



**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 09/07/2013

N. 74

**OGGETTO : REVISIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE (2013-2015) DEL  
FABBISOGNO DEL PERSONALE.**


L'anno Duemilatredici, addì nove del mese di Luglio, alle ore 10:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco
3. ARMANINO MAURO - Assessore
4. BACCHELLA LAURA - Assessore
5. DASSO LORENZO - Assessore
6. MANCA RAFFAELE - Assessore
7. STEFANI GUIDO - Assessore

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
	X
X	
X	
	X
X	
<b>TOTALE</b>	
<b>5</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore all' Organizzazione e Risorse umane, **Mauro Caveri** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

**RICHIAMATE** le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 68 del 25/03/2011 ad oggetto: "Aggiornamento del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale";
- n. 147 del 26/05/2011 ad oggetto: " Rettifica della dotazione organica e del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale approvati con Delibera di Giunta n. 68/2011 ";
- n. 22 del 02/02/2012, attestante il rispetto dei limiti di spesa di personale di cui alla l. 266/2005 e al D.P.C.M. attuativo dell'art. 76 della L. 133/2008 novellato dalla legge n.220/2010;
- n. 53 del 29/03/2012 ad oggetto" Programma triennale (2012-2014) del fabbisogno del personale. Ricognizione dotazione organica";
- n. 93 del 29/03/2012 ad oggetto" Revisione del Programma triennale (2012-2014) del fabbisogno del personale alla luce della legge n.44/2012.

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/07/2013 ad oggetto: " Revisione del limite monte spese personale Anno 2013".

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**PREMESSO** che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";
- l'articolo 91 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";



- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";

RILEVATO CHE a seguito delle cessazioni ed assunzioni definite nel corso dell'anno 2012 occorre procedere all'aggiornamento della dotazione organica approvata con Deliberazione di Giunta n. 53 del 29/03/2012 così come meglio illustrato nell'allegato "A";

FATTE SALVE ulteriori analisi, anche alla luce del redigendo Bilancio di Previsione annuale, Relazione pluriennale programmatica, Piano Esecutivo di Gestione nonché Piano degli Obiettivi.

RILEVATA la necessità di procedere alla revisione del programma triennale delle assunzioni per il triennio 2010/2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 28/06/2012;

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;

RILEVATO che l'art. 76 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010 e s.m.i., contenente disposizioni in materia di personale stabilisce quanto segue: « 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno



precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.<sup>1</sup> »

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- procede, con il presente provvedimento, alla ricognizione della dotazione organica del personale approvata con Deliberazione di Giunta n. 53 del 29/03/2012;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2012, e l'attestazione ufficiale di tale vincolo è stata prodotta dal Dirigente del Servizio finanziario, prot. n. 9292 del 29/03/2013, nei termini di legge fissati al 31/03/2013;
- nell'anno 2006 l'ente, la cui spesa del personale era € 4.053.612,18, ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale dell'anno 2004

<sup>1</sup> Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e sostituito dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 14, comma 9, D.L. 78/2010. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.




ridotta di almeno l'1% e quindi risultava essere € 4.381.997,33 come da nuovi calcoli in rettifica dei precedenti;

- l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti per l'anno 2012, sulla base dei dati di consuntivo, pari al 37,82 %, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2012 è stata di € 4.207.515,89 ed è inferiore alla spesa dell'anno 2011 di € 4.212.245,74;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 25/03/2011;
- ha approvato il Piano della Performance, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 composto dai seguenti documenti ai sensi del vigente Regolamento sulla Performance: Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio annuale di Previsione, Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Linee programmatiche di Mandato ed è altresì in corso di predisposizione il Piano della Performance per il triennio 2013-2015;
- ha approvato per l'anno 2013, con Delibera di Giunta n. 15 del 07/02/2013, gli obiettivi di performance per l'esercizio provvisorio e relativa assegnazione provvisoria di risorse ai dirigenti.

RICORDATO in particolare che, l'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità interno "possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente";

PRESO ATTO che nell'anno 2012 si sono avute n.6 cessazioni di personale a tempo indeterminato di cui 5 utili al calcolo del turn over per complessivi € 162.850,25 e che, conseguentemente, il 40% del suddetto importo ammonta a € 65.140,10;

RILEVATO CHE l'art.4 - ter del D.L. 02/03/2012 n. 16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44 ha previsto che : "Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento" e per l'anno 2013 è stata prevista l'assunzione di una nuova unità di personale da adibire al Corpo di Polizia Municipale, si è proceduto a rideterminare il limite assunzionale per l'anno 2013.



DATO ATTO che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede nomofilattica (delibera n. 52 del 11 novembre 2010) hanno recentemente confermato che diversamente da quanto è accaduto per le altre norme contenenti limiti connessi alla disciplina del patto, la sua validità è stata protratta per una serie di esercizi successivi e che quindi l'espressione "nel precedente anno" va intesa come comprensiva di tutte le vacanze complessivamente verificatesi dall'entrata in vigore della norma limitatrice (l. n. 296/2006) non ancora coperte alla data di riferimento, ma rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione".

RILEVATO inoltre che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ritiene nella Del. n. 176/2012/PAR che, (...) "*pur in assenza di una normativa o di prassi interpretativa ad hoc che attribuisca agli enti locali la facoltà di utilizzare i resti delle cessazioni degli anni pregressi, si ritiene che i principi delle norme vigenti in materia non escludono tale possibilità.*"


RICORDATO che dalla limitazione del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente sono escluse:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità compensativa (neutra), ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

CONSIDERATO altresì che, verificata la condizione di cui sopra, è possibile procedere ad assunzioni secondo un doppio binario: per le assunzioni a tempo indeterminato si potrà procedere nei limiti del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni mentre le assunzioni a tempo determinato si potrà procedere nei limiti del 50% della spesa per contratti a tempo determinato sostenuta nel 2009 ad eccezione di quanto previsto dal decreto "Mille proroghe 2012", D.L. 29/12/2011, n.216 e, per il 2013, dal D.L. 02/03/2012 n.16 convertito in Legge 26/04/2012 n.44 per le assunzioni necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale;

DATO ATTO che l'articolo 4-ter, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha cambiato il regime derogatorio a partire dal 1° gennaio 2013, stabilendo che il limite del 50% della spesa del 2009 può essere superato per effettuare le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni:

- di polizia locale;



- di istruzione pubblica;
- del settore sociale.

Resta fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

ATTESO che nel corso dell'anno 2013 e nei due successivi l'Ente intende, in coerenza con le normative per tempo vigenti, procedere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n.368/2001 esclusivamente al fine di assicurare la continuità delle funzioni fondamentali, in particolare:

- in caso di assenza di lunga durata per la sostituzione di dipendenti di ruolo con mansioni collegate alla sicurezza, igiene urbana ed alla manutenzione e decoro della città;
- nel rispetto dell'articolo 208 del codice della strada (assunzioni stagionali di agenti di polizia municipale);
- per garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali del Comune.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo modificato con la legge 12 novembre 2011, n. 183, fissa un limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nell'esercizio 2009;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti Sezione Controllo della Liguria in propria deliberazione n.11 del 23/02/2012 ha ritenuto che *"nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite del 50% rispetto alle spese sostenute nell'anno 2009, debbano necessariamente rientrare anche gli importi derivanti da contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della L. 183/2011, nonché quelli relativi alle assunzioni di personale stagionale finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice stradale"*.

DATO ATTO che sono stati svolti attenti ricalcoli della spesa di personale per contratti a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile con riferimento all'anno 2009 in sostituzione dei calcoli precedenti di cui alle delibere n. 53 del 29/03/2012 ad oggetto "Programma triennale (2012-2014) del fabbisogno del personale. Ricognizione dotazione organica" e n. 93 del 29/03/2012 ad oggetto"



Revisione del Programma triennale (2012-2014) del fabbisogno del personale alla luce della legge n.44/2012".

PRESO atto che nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata rideterminata come segue in sostituzione dei precedenti calcoli che prevedevano:

- per assunzioni a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. € 71.962,08;
- per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 € 74.896,00.

Riferimento	Tipologia	Spesa 2009	Totale del periodo
art. 9, c. 28 1° periodo	assunzioni a tempo determinato	€ 119.836,64	€ 119.836,64
	Convenzioni	€ 0,00	
	collaborazioni coordinate e continuative	€ 0,00	
	Assunzioni funzione polizia locale	€ 74.062,61	€ 74.062,61
art. 9, c. 28 2° periodo	contratti di formazione lavoro,	€ 0,00	€ 196.462,00
	altri rapporti formativi	€ 12.900,00	
	somministrazione di lavoro	€ 183.562,00	
	lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276	€ 0,00	

RILEVATO pertanto che la capacità di spesa per lavoro flessibile di cui alle predette tipologie soggiace ai seguenti limiti a decorrere dall'anno 2013:

- assunzioni a tempo determinato, convenzioni e co.co.co. € 59.918,32;
- assunzioni a tempo determinato per la polizia locale € 74.062,61;
- Contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 € 98.231,00.





Con l'introduzione del "Decreto fiscale", D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012, n.44 a decorrere dal 2013 per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale per gli enti locali è possibile superare il predetto limite,fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

RITENUTO essenziale e imprescindibile procedere, alla luce della quantità e qualità dei servizi che si intende assicurare alla cittadinanza nel triennio 2013-2015, alle assunzioni a tempo indeterminato indicate nella seguente tabella ove si trovano elencate la categoria e l'anno;

RILEVATO CHE l'Ente nell'anno 2013 può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per una spesa massima annua di € 65.410,10 nonché, utilizzando le "quote assunzionali" non utilizzate nell'anno 2012, € 70.893,12 in base a quanto definito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella propria nota n. 46078 del 18/10/2010.

RICHIAMATE le comunicazioni dei fabbisogni e delle eccedenze pervenute dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del D.lgs. n. 165/2001 e conservate agli atti:

Dirigente Settore servizi alla persona, amministrativi di staff, -Dott.ssa Lorella Cella - nota 14246 del 24/05/2013

Dirigente Settore servizi alle imprese e al territorio -Ing. Renato Cogorno - nota n.18990 del 09/07/2013

Dirigente Settore servizi finanziari di staff Ced e tributi -Dott.ssa Enrica Olivieri- nota 14718 del 30/05/2013

Dirigente del Corpo polizia municipale - Dott. Fabio Terrile - nota n. 16277 del 14/06/2013

Responsabile Urp - Servizi Demografici - Dott.ssa Anna E. Ferri - nota n. 14187 del 24/05/2013 e successiva modifica n. 18994 del 09/07/2013.

RILEVATO CHE su alcune proposte sono stati svolti colloqui tra il Direttore Generale ed alcuni Dirigenti, anche alla luce degli stretti limiti assunzionali vigenti che non consentono di soddisfare completamente le richieste.



DATO ATTO che per il periodo 2013-2015 l'Ente intende, nel rispetto dei vincoli dettati dall'art. 76 comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, e nelle modalità previste dalla normativa vigente, procedere alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato, previa ricognizione delle cessazioni:

ANNO	CESSAZIONI (n. dipendenti)				
	CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3
2011	2	-	1	1	-
2012	5*	1	-	-	-
2013	-	-	-	1	-
2014**	-	-	-	1	-

\* di cui un'unità appartenente alle categorie protette rientrante nella quota obbligatoria per cui esclusa dal turn over

\*\* nel corso del 2014 termina incarico dirigenziale art.110 c.1 D.Lgs. 267/2000 (contratto a tempo determinato)

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere in prospettiva per il 2015 nel Settore Servizi alle imprese e al Territorio la creazione di un supporto amministrativo nella vigente unità organizzativa dei lavori pubblici alla luce dell'aumento degli adempimenti amministrativi derivanti dalle nuove disposizioni normative.

RITENUTO che la disposta riorganizzazione del Corpo di polizia municipale consentirà l'ottimizzazione dei servizi esterni per cui è prevista l'assunzione di una sola unità di personale nell'anno 2013 anche in ragione del limite di spesa che non consente scelte diverse per l'anno corrente.

RILEVATO CHE, in conseguenza di una sopravvenuta inidoneità alle mansioni, è




stata disposta la mobilità interna di un'unità di personale del Settore Servizi al Territorio e alle imprese, in forza nella Squadra Operatori addetti alla manutenzione e decoro della città, all' Ufficio Relazioni con il pubblico e pertanto il fabbisogno del predetto ufficio può essere ridimensionato, pur tenendo conto dell'esigenza di rafforzare la gestione dell'archivio corrente con un contratto a tempo determinato.

ANNO	SPESA CESSAZIONI ANNO PRECEDENTE	40% DELLA SPESA DELLE CESSAZIONI	SPESA DISPONIBILE (spesa non utilizzata anno precedente + spesa disponibile anno di competenza)	ASSUNZIONI PROGRAMMATE (n. dipendenti)				
				CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3
2011	€ 291.922,63	€ 58.384,53* *(20% cessazioni anno 2011)	-	-	-	-	-	-
2012	€ 131.061,26	€ 52.424,50	€ 110.809,03	-	1	1	1	-
2013	€ 165.495,27	€ 66.198,11	€ 70.921,12	-	-	1	-	-
2014	€ 37.829,10	€ 15.131,64	€ 67.395,38	-	-	-	1	-
2015	€ 39.654,31	€ 15.861,72	€ 45.428,01	-	-	1	-	-

DATO ATTO CHE le suddette "quote assunzionali" dell'Ente sono state rideterminate applicando i criteri più restrittivi dettati dalla recente normativa nonché dalla circolare n.11786 del 22/02/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica considerando i costi annui del personale come evidenziati nel seguente prospetto:

Costo annuo (escluso salario accessorio)	
Categoria	€uro



B1	27.136,32
B3	27.616,11
C	29.533,42 (31.606,57 vigilanza)
D1	32.166,84 (33.946,12 vigilanza)
D3	36.859,96


**RILEVATO** che la suddetta circolare, indicando i criteri di calcolo sia dei risparmi realizzati per cessazioni sia degli oneri assunzionale, evidenzia la necessità, per ciascuna categoria di personale, di tener conto della retribuzione fondamentale ma anche del valore medio di trattamento economico accessorio, calcolato dividendo la quota complessiva del fondo per il valore medio dei presenti nel medesimo anno.

**DATO ATTO** che al momento è in corso una ricostruzione "storica" del fondo del salario accessorio dell'Ente e che quindi il valore medio di trattamento accessorio utilizzato ai fini dei calcoli di cui sopra, potrebbe subire delle modifiche in base alle risultanze dell'attuale revisione.

**DATO ATTO** che in merito alle forme di lavoro flessibile, nella Delibera di Giunta n. 146 del 26/05/2011 ad oggetto: "Revisione del limite monte spese personale ai sensi dell'art.1 comma 557 L.n. 296/2006 a seguito della delibera n.27/2011 della Corte dei Conti Sezioni riunite" e nella successiva Delibera di Giunta n.147 ad oggetto: " Rettifica della dotazione organica e del programma triennale (2011-2013) del fabbisogno del personale approvati con delibera di Giunta n.68/2011", si evidenzia la scelta dell'Ente negli ultimi anni di eliminare la spesa per lavoro interinale, pur formulando oggi la riserva di eventuali diverse valutazioni in rapporto alle esigenze sopravvenute;

**CHE** per quanto sopra le assunzioni a tempo determinato sono aggiornate come da seguente prospetto:

ANNO	LIMITE SPESA	SPESA PREVISTA	ASSUNZIONI PROGRAMMATE (n. dipendenti)
------	--------------	----------------	--




A decorrere dal 2013 gli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale possono superare il predetto limite, fermo restando che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.			CAT. B1	CAT. B3	CAT. C	CAT. D1	CAT. D3
2013	€ 133.980,93	€ 113.555,87	-	5	5 (agenti di polizia municipale stagionali) 1 (altri settori)	-	-
2014	€ 133.980,93	€ 133.773,12		3	4 (agenti di polizia municipale stagionali) 1 (altri settori)		
2015	€ 133.980,93	€ 105.828,84		1	4 (agenti di polizia municipale stagionali) 1 (altri settori)		

RILEVATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica nel proprio parere n. 28195 del 11/07/2012 ha indicato che le risorse finanziarie dell'anno 2009 da prendere in considerazione ai fini del calcolo del 50% previsto dal comma 28, art. 9, del D.L. 78/2010 dovranno essere calcolate al netto di quanto speso nell'anno medesimo per le finalità di cui all'art.110, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2014 terminerà il contratto a tempo determinato del Dirigente del Settore Servizi alle imprese e al territorio (

incarico art. 110 c.1 D.Lgs. 267/2000)<sup>2</sup> e l'Ente procederà ad assegnare un nuovo incarico dirigenziale nell'anno in conformità al parere suesposto o comunque a coprire il posto compatibilmente con le norme tempo per tempo vigenti.



**RICHIAMATO** l'articolo 34 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui " Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco."

**RICHIAMATO** altresì l'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, comma 2 bis, secondo cui "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria"

<sup>2</sup> Art. 110 L.267/2000


**Incarichi a contratto.**

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

**Art. 19 comma 6 – quater D.Lgs. 165/2000**

6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma (Comma inserito dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141 e, successivamente, così sostituito dall'art. 4-ter, co. 13, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.).



VISTA la Delibera di Giunta n. 211 del 02/09/2010 ad oggetto: "Attuazione del programma delle assunzioni - Indirizzi sull'utilizzo delle graduatorie di concorso"

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

RITENUTO opportuno, alla luce delle esigenze di assunzione a tempo determinato di figure con profili professionali flessibili a supporto di vari uffici comunali, di avviare procedure selettive per la creazione di graduatorie da utilizzare all'occorrenza per le categorie B e C.

CONSIDERATO che, relativamente alla programmazione di cui in oggetto sarà inviata copia del presente atto alle OO.SS. e alla RSU;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";


VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art.48 (competenze della Giunta Comunale) dello stesso provvedimento legislativo;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi, compete al Direttore Generale la presentazione della proposta del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti;

RILEVATO CHE per il presente atto l'istruttoria è stata svolta dal Responsabile del procedimento Avv. Concetta Orlando con il supporto tecnico dell'Ufficio Risorse Umane;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione



amministrativa in data 09/07/2013;

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi  
Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 09/07/2013;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art.48 (competenze della Giunta Comunale) dello stesso provvedimento legislativo;


Con voti favorevoli n° 5, (assenti gli Assessori Raffaele Manca e Mauro Armanino), palesemente espressi.

### DELIBERA

1. Di dare atto che si è proceduto alla ricognizione della Dotazione organica dell'Ente in conseguenza delle cessazioni dal servizio e delle assunzioni del 2012, come meglio illustrato nell'Allegato "A";
2. Di aggiornare ed approvare il programma delle assunzioni 2013-2015 che è stato adottato nel rispetto dell'art. 1 - comma 557, 558 e 561 - della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 (manovra estiva) nonché del decreto legge n. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i;
3. Di dare, altresì, atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015;
4. Di dare atto che il rapporto, calcolato ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, tra spesa di personale (compresa la spesa per le Società partecipate interamente pubbliche o di controllo) e spese correnti per l'anno 2012 determinato nella delibera di Giunta in data odierna precedente numero è di 37,82%;
5. Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
6. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. Di incaricare l'Ufficio Risorse Umane di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre



2001, n. 448, fermo restando che non si darà attuazione prima del ricevimento dell'accertamento da parte del Revisore;



8. Di dare atto che la presente è adottata su proposta del Segretario - Direttore Generale, Avv. Concetta Orlando;

Quindi,

**LA GIUNTA COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;


All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

**DELIBERA**


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)



=====  
Pubblicata in data 12 LUG. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

Il Messo Comunale



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)